

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1733

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**MACERATINI, TASSI, TRANTINO, PAZZAGLIA, ALPINI,
RUBINACCI, PARIGI**

Presentata il 21 ottobre 1987

Estensione ai dottori commercialisti, ai ragionieri e ai periti commerciali della disciplina di cui all'articolo 351 del codice di procedura penale

ONOREVOLI COLLEGHI! — La grande importanza assunta negli ultimi tempi della tutela fiscale dei cittadini ed il ruolo che ne è derivato a carico dei dottori commercialisti, dei ragionieri e dei periti commerciali rende urgente estendere a queste categorie di professionisti la disciplina già prevista dall'articolo 351 del codice di procedura penale per gli avvocati, i medici ed i ministri del culto.

Trattasi di un provvedimento che non può ulteriormente tardare in relazione alle funzioni di assistenza e di consulenza alle quali i predetti professionisti sono chiamati e che, onde rendere effettivo il diritto di difesa, non può non comportare

l'esenzione dall'obbligo di deporre su ciò che ad essi fu confidato od è giunto a conoscenza a causa o nell'esercizio della loro professione.

Ragioni di equo trattamento per analoghe attività (si pensi alle facoltà concesse agli avvocati che si occupano di consulenza fiscale e cioè di materia specificamente attribuita ai dottori, commercialisti, ai ragionieri e ai periti commerciali) e concreta difesa del dettato costituzionale che assicura ai cittadini, in ogni stato e grado del giudizio, il pieno diritto di difendersi, costituiscono le due fondamentali ragioni per le quali la presente legge si raccomanda al voto favorevole del Parlamento.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Il numero 2) del primo comma dell'articolo 351 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« 2) gli avvocati, i procuratori, i consulenti tecnici, i notai, i dottori commercialisti, i ragionieri ed i periti commerciali iscritti nei collegi circondariali ».